



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005

1. DELIBERE DELLA C.A.F.

Si riporta, di seguito, il testo integrale del fax inviato dalla C.A.F. in data 30.9.2005 :

COMUNICAZIONE CHE CAF NELLA RIUNIONE DEL 3.11.2005 HA RIUNITO E DICHIARATO INAMMISSIBILI, PER TARDIVITA', AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N° 208/A DEL 21.4.2005 GLI APPELLI.

A.S. MOTTA SAN GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N° 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL CALCIATORE LAGANA' ALFREDO PER VIOLAZIONE ART. 6, COMMI 1, 2 E 4 E ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE;

APPELLO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO 2005/2006 INFLITTA ALLE SOCIETA' GIOIA TAURO E MOTTA SAN GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO.

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 7.11.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE
- Avv. Natale Graziano	VISCOMI	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Sig. Paone Antonio

RECLAMO N. 12 del Sig. SURIANO Vittorio (società Sambiasse Calcio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Squalifica fino al 31.03.2006).

RECLAMO N. 13 della società F.C. SAMBIASSE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Inibizione dirigenti MAZZEI Salvatore e SCARPINO Antonio fino al 30.06.2006).

LA COMMISSIONE

preliminarmente dispone la riunione dei reclami 12 e 13 per ragioni di connessione oggettiva;

letti gli atti ufficiali ed i reclami;

sentiti a chiarimento l'arbitro, gli assistenti e l'Osservatore Arbitrale;

considerato che il direttore di gara ha dichiarato di aver perfettamente individuato i dirigenti Mazzei e Scarpino nonché l'allenatore Sig.

Suriano nelle persone che hanno incitato il pubblico all'aggressione;

che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta i reclami e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 14 della società POL. SANGIORGESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Squalifica calciatore FAZARI Fabio fino al 31.12.2009).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti a chiarimento l'arbitro ed il Commissario di campo;
considerato che il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del rapporto dal quale risulta che il calciatore Fazari Fabio si è reso responsabile di ripetuti atti di violenza nei suoi confronti;
che la sanzione inflitta dal giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 19 della società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 28.09.2005 (Ammenda € 370,00).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato tuttavia che la sanzione inflitta alla società Aprigliano Calcio appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti alla stessa ascritti;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda ad € 200,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 20 della società A.S. CORVO CIBUS

avverso la regolarità della gara Corvo Cibus – Time Out Rende C/5 (2 – 5) del 15.10.2005 Campionato Calcio a Cinque “serie C1” per presunta posizione irregolare del calciatore RIZZUTI Andrea.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il calciatore Rizzuti Andrea è stato squalificato per una giornata di gara per come risulta dal C.U. n° 128 del 25.05.2005;
che la gara in oggetto era la prima utile successiva alla pubblicazione del comunicato;
che pertanto non aveva titolo per partecipare all'incontro del 15.10.2005;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società TIME OUT RENDE C/5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 21 della società S.C. SAN COSTANTINO

avverso la regolarità della gara Gioventù Santonofrese – San Costantino (1 – 1) del 16.10.2005 Campionato Seconda Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori DEL GIUDICE Francesco, BEVILACQUA Francesco, FRAGALA' Antonio e MAZZOTTA Nicola.

LA COMMISSIONE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dai tabulati in possesso del Comitato Regionale Calabria risulta che alla data della disputa della gara (16.10.2005) gli stessi erano regolarmente tesserati per la società Gioventù Santonofrese ed in particolare Del Giudice Francesco dal 7.10.2005, Bevilacqua Francesco in prestito dal 20.09.2005, Fragalà Antonio dal 15.10.2005 e Mazzotta Nicola dal 20.09.2005; che, pertanto, avevano pieno titolo per partecipare alla gara.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria l'8/11/2005

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)